

della riunione tenutasi il giorno 7 del mese di luglio dell'anno 1986 alle ore 10.15 presso la Sede della Gestione Governativa per i servizi di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Via Ariosto, 21 - Milano. Si sono riuniti:

- per la Gestione Governativa:

- Dott.Ing. Pietro Santini - Gestore Governativo;
- Dott. Emilio Guenzi - Dirigente degli Affari Generali e del Personale;
- Dott.Ing. Marcello Sposito - Direttore di Esercizio di Navigarda;
- Dott.Ing. Paolo De Pascale - Direttore di Esercizio di Navimaggiore
- Dott.Ing. Franco Parigi - Direttore di Esercizio di Navicomo.

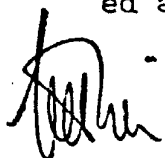
- per le Federazioni Regionali Trasporti FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-Trasporti, settore autoferrotranvieri e internavigatori, i Sigg.:

- Antonio Mazzarano, Elio Dall'Aglio, Roberto Monticelli, assistiti dalle strutture territoriali e dalle strutture Sindacali Aziendali di Navimaggiore, Navigarda e Navicomo;

per la stesura del presente accordo relativo alla attuazione di quanto previsto dal punto 7° del Contratto Aziendale sulla produttività, sottoscritto il 17 aprile 1984, riguardante la mensa, i buoni pasto, concorsi pasto, ed altre voci variabili ad essi connesse, tenuto conto di quanto concordato nella "Ipotesi di accordo" 13/1/1986;

PREMESSO

- che, in base agli accordi stipulati in Sede di Gestione Governativa o di Direzione di Esercizio dei singoli Laghi, nonchè in base a disposizioni particolari, scritte, consuetudinarie, interpretative o di estensioni analogiche di detti accordi, il cosiddetto "disagio pasto", determinato negli accordi del giugno 1974 in L. 1.200, ha assunto in atto un valore medio ponderale di circa L. 5.000;
- che, peraltro, nelle varie realtà aziendali si sono venute a creare con il tempo disparità di trattamento fra agenti dell'un Lago ed agenti dell'altro Lago che svolgono, a parità di qualifica, le



Mazzarano Antonio
Dall'Aglio Elio
Monticelli Roberto

medesime mansioni;

RITENUTO

- che pertanto sia necessario e doveroso ripristinare una unicità retributiva nei confronti di agenti dello stesso livello che svolgono le medesime mansioni;
- che la predetta unicità retributiva può essere conseguita senza sostanziale aggravio del bilancio della Gestione, in quanto le spese derivanti dal presente accordo sono state calcolate nei limiti di quanto è già stato speso o previsto in bilancio;

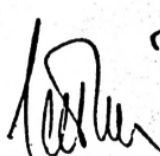
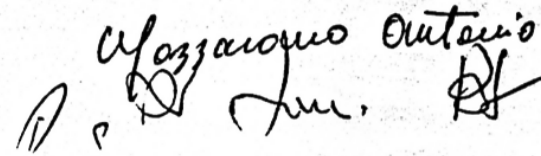
RICORDATO

- che il problema è stato già esaminato in numerose riunioni con la partecipazione anche delle Strutture Sindacali rappresentanti il personale di tutte le Sedi in cui si articola la Gestione Governativa;
- che, in particolare, nella riunione del giorno 19 dicembre 1985, le parti come sopra precisate, dopo ampio esame dei vari problemi in discussione, avevano dato mandato ai firmatari della citata "Ipotesi di Accordo" in data 13/1/1986 di stendere le norme applicative dei principi delineati;
- che detta "Ipotesi di Accordo" è stata discussa nelle assemblee dei lavoratori dei singoli esercizi, ottenendo una sostanziale approvazione, salvo alcune varianti che la Gestione Governativa si è dichiarata disponibile ad accogliere e che sono incluse in quelle più oltre precisate;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il presente accordo assorbe ed annulla tutti gli accordi stipulati in Sede di Gestione Governativa o di Direzioni di Esercizio, nonché tutte le disposizioni scritte, consuetudinarie, estensive, analogiche, interpretative di detti accordi, riguardanti:

- indennità di mensa corrisposta per 14 mensilità ai sensi dell'ac-

  *Ugo Mazzarino* *Autore*

cordo 15 aprile 1980 punto a);

- buono pasto, concorso pasto, disagio pasto;
- rimborso a piè di lista delle spese per il pasto;
- minuti di straordinario connessi con i pasti consumati o che gli agenti avrebbero dovuto, ma non hanno potuto consumare, ovvero con il disagio nella consumazione dei pasti nella propria residenza;
- minuti di straordinario connessi con la percezione o con la mancata percezione di buoni pasto, concorsi pasto, disagi pasto, spettanti in relazione alla effettuazione delle trasferte o delle diarie.

In sostituzione delle voci retributive di cui sopra ed in adempimento dell'impegno assunto al punto 7° del Contratto Aziendale 17 aprile 1984 sulla produttività, a decorrere dal 1° luglio 1986:

- 1) La Gestione Governativa provvederà, a mezzo di Imprese che già gestiscono servizi di mensa per altre aziende pubbliche o private nelle località di Arona, Peschiera e Como, ovvero delle Imprese concessionarie dei servizi di ristoranti e bar a bordo del battelli, alla fornitura del pasto delle ore del mezzogiorno al personale di terra dipendente da Navimaggiore, Navigarda e Navicomo. Detto pasto sarà costituito da: un primo piatto, un secondo piatto con contorno, formaggio o frutta, caffè e, come bevande: o un terzo di litro di vino o di birra o altra bevanda non alcolica o un mezzo litro di acqua minerale;

A detto personale, per ogni pasto usufruito, la Gestione addebiterà l'importo di L. 1.500.= (millecinquecentolire). Il rimanente costo del pasto sarà a carico della Gestione Governativa, e per essa, della Direzione di Esercizio.

Al personale che consuma i pasti presso la mensa, non compete alcuna indennità per: indennità di mensa, disagio pasto, concorso pasto, buono pasto, minuti di straordinario connessi con le pre-



R. S.

Ugo Antonio Autunno

Bl. 100

dette voci, rimborsi a piè di lista, ecc., nè alcun'altra delle indennità di cui ai punti seguenti.

La Gestione Governativa assume l'impegno che, durante i lavori di costruzione del nuovo cantiere di Tavernola (COMO), anche agli operai temporaneamente inviati in trasferta presso il Cantiere di Dervio, venga servito, negli appositi locali ivi predisposti, il pasto del mezzogiorno e, se possibile, anche quello della sera, dalle stesse imprese che li forniscono al Cantiere di Tavernola.

- 2) Al personale addetto a servizi a terra verrà corrisposta l'indennità di L. 2.750.= (duemilasettecentocinquantalire) per ogni giornata di presenza, se non ha usufruito dei servizi di mensa di cui al precedente punto, o non si trova in alcuna delle condizioni di cui ai punti successivi.

Uguale trattamento verrà corrisposto al personale navigante, compreso quello "di riserva" o "a disposizione a terra", che non si trova fuori dalla propria residenza ~~che~~ ha maturato il diritto all'indennità di prestazione.

La percezione dell'indennità del presente punto (L.2.750) esclude la possibilità di pranzare alla mensa o in ristoranti convenzionati, nonchè di percepire l'indennità di cui al punto successivo (L. 6.500).

- 3) Al solo personale imbarcato con mansioni di coperta o di macchina su battelli, traghetti o aliscafi per servizi di linea, verrà corrisposta l'indennità di L. 6.500.= (seimilacinquecentolire), per ciascuno dei periodi di tempo, previsti dagli accordi aziendali per la consumazione del pasto, trascorsi fuori della propria residenza. Detta indennità assorbe quella di cui al punto precedente; qualora nei giorni e nelle ore previste per il servizio di mensa, detto personale sosti nella località in cui esiste la mensa stessa, potrà usufruirne a proprie spese al prezzo convenzionato.

In deroga a quanto disposto nei due commi precedenti del presente punto, al predetto personale navigante compete l'indennità del pasto (L. 6.500) quando le partenze e gli arrivi dalle e/o alle rispettive residenze di servizio avvengano nelle seguenti fasce di orario:

RS

Giovanna Antenucci BF Lucca.

- a) quando le partenze dalla località di residenza dell'equipaggio avvengano entro un'ora dall'inizio delle due fasce orarie previste dagli accordi aziendali per la consumazione dei pasti (pertanto: per Navimaggiore e Navigarda: partenze entro le ore 12 ovvero entro le ore 20; per Navicom: partenze entro le ore 12.30 ovvero entro le ore 19.30).

Se la partenza avviene dopo tale limite (un'ora), l'indennità di L. 6.500 non viene corrisposta.

- b) quando gli arrivi nelle località di residenza dell'equipaggio avvengano almeno due ore dopo l'inizio delle due fasce orarie previste dagli accordi aziendali per la consumazione dei pasti (pertanto: per Navimaggiore e Navigarda: arrivi almeno dopo le ore 13, ovvero almeno dopo le ore 21; per Navicom: arrivi almeno dopo le ore 13.30, ovvero almeno dopo le ore 20.30).

Se gli arrivi avvengono prima di tale limite (due ore), l'indennità pasto non viene corrisposta.

La Gestione assume impegno di ricercare, per il tramite delle tre Direzioni di Esercizio, ristoranti convenzionati nelle località in cui sostano battelli nelle ore dei pasti, al fine di consentire ai
agli equipaggi di detti battelli di usufruire di un pasto analogo a quello precisato dal 2° comma del precedente punto 1°;

Il personale imbarcato su di un battello in servizio di linea che abbia a bordo il ristorante, può usufruire del servizio di mensa a bordo; in tale caso non percepisce l'indennità di L. 6.500.=

Le Commissioni costituite presso le tre Direzioni di Esercizio continueranno a predisporre gli orari ed i turni di servizio nel modo più rispondente al pubblico interesse.

- 4) Qualora un agente effettui "in rete" una trasferta e rimanga assente dalla propria Sede di servizio per tutto il periodo compreso dalle ore 12 alle ore 14, ovvero dalle ore 19 alle ore 21, percepirà, oltre a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., un'indennità di L. 10.000.= (diecimila), per ciascuno dei due citati periodi

lami

RS

Affonzo Antonio Rf Jan.

./.

25/10/82

di tempo, a ristoro delle spese sostenute o che avrebbe potuto sostenere (anche se non le ha sostenute) per ciascun pasto.

Il predetto agente, invece dell'indennità di cui al comma precedente, potrà ottenere il rimborso del prezzo del pasto consumato presso un ristorante di seconda categoria o trattoria o pizzeria, composto come indicato al punto 1). Il rimborso verrà effettuato dall'Ufficio della Sede da cui dipende, dietro deposito di dettagliata ricevuta fiscale, qualora il prezzo del pranzo, in relazione alla località, sia considerato "rientrante nella norma".

La Direzione di Esercizio può decurtare l'importo pagato dall'agente, fino a tale limite.

L'ora corrispondente al pasto (effettuato o no) viene detratta dal computo dell'orario di servizio utile ai fini del calcolo dell'orario giornaliero e/o settimanale; nel caso in cui non venga chiesto alcun rimborso, viene corrisposta l'indennità di L. 10.000.-.

Si considerano "in rete" le trasferte effettuate nell'ambito delle località, e Comuni adiacenti, toccate dai servizi della Direzione di Esercizio dalla quale dipende l'agente. L'attribuzione dell'indennità di cui al presente punto, assorbe quelle previste dai punti 1), 2) e 3).

Per le trasferte effettuate in servizio di turno, quando l'assenza della residenza supera le 24 ore continuative, si applica quanto previsto dal punto 3).

- 5) Qualora un agente effettui "fuori rete" una trasferta e rimanga assente dalla propria sede di servizio per tutto il periodo compreso dalle ore 12 alle ore 14, ovvero dalle ore 19 alle ore 21, percepirà una indennità di L. 15.000.- (lire quindicimila), per ciascuno dei due citati pe-

invece

Loarun

Gazzarini Autaus Bf On. RS .1.

riodi di tempo a ristoro delle spese sostenute o che avrebbe potuto sostenere (anche se non le ha sostenute) per ciascun pasto. Il predetto agente, invece dell'indennità di cui al comma precedente, potrà ottenere il rimborso del prezzo del pasto consumato presso un ristorante di 2^a categoria o trattoria o pizzeria, composto come indicato al punto 1).

Il rimborso verrà effettuato dall'Ufficio della Sede da cui dipende, dietro deposito di dettagliata ricevuta fiscale qualora il prezzo del pranzo, in relazione alla località, sia considerato "rientrante nella norma".

La Direzione di Esercizio può decurtare l'importo pagato dall'agente, fino a tale limite.

L'ora corrispondente al pasto (effettuato o no) viene detratta dal computo dell'orario di servizio utile ai fini del calcolo dell'orario giornaliero e/o settimanale; nel caso in cui non venga chiesto alcun rimborso, viene corrisposta l'indennità di L. 15.000.=. Si considerano "fuori rete" le trasferte effettuate fuori delle località, e Comuni adiacenti, toccate dai servizi della Direzione di Esercizio da cui dipende l'agente in trasferta; per gli agenti di Naviges, si considerano fuori rete tutte le località fuori dal Comune di Milano.

L'attribuzione dell'indennità di cui al presente punto, assorbe quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).

NCRME GENERALI

- a) Gli importi delle indennità di cui ai sopracitati punti 1), 2), 3), 4) e 5) rimangono invariati per tutto l'anno 1986, e verranno rivalutati in misura pari al 75% della variazione dell'indice nazionale del costo della vita calcolato dall'ISTAT alla scadenza di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Aggravamento Anticrisi Rf Chm.

.1.

Anticrisi

RS

- b) Nulla è innovato per quanto riguarda le trasferte e concorsi pasto in bacino svizzero così come precisato ai punti 1) e 2) del verbale 2/7/1981 di Navimaggiore.

Tenuto conto, peraltro, che i punti suddetti sono legati all'accettazione da parte del personale navigante dei turni di competenza del personale svizzero (punto 3) di detto verbale, le norme di cui sopra si applicano soltanto al personale navigante.

- c) Con verbali a parte, vengono disciplinate situazioni particolari delle Direzioni di Esercizio, che non si ritiene possano essere ricomprese nelle norme generali di cui sopra.

- d) A sanatoria della mancata percezione di minuti di straordinario, connessi con concorsi pasto o disagi pasto, al personale degli uffici di Naviges, Navigarda e Navimaggiore, al personale di cantiere di Navimaggiore e Navigarda e al personale degli scali di Navimaggiore, ad eccezione del personale degli scali di Intra e Laveno, verrà corrisposto entro il mese successivo alla ratifica e approvazione del presente Accordo l'importo di L. 375.000.= (trecen-
tosettantacinquemila), a coloro che sono stati in servizio dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1986; in misura proporzionale, a coloro che sono stati in servizio per periodi più brevi.

Per il personale navigante che sia stato in servizio per tutto il periodo sopra indicato ed abbia percepito in minuti di straordinario, meno di 180 disagi pasto a terra (ogni concorso pasto in navigazione, percepito in minuti di straordinario, sarà computato come 3 disagi pasto a terra, percepiti in minuti di straordinario) l'importo di L. 375.000.= verrà attribuito in proporzione al numero di 180 sopra indicato; tale numero di 180, sarà ridotto di 10 unità per ogni mese di servizio in meno prestato, rispetto ai 18 mesi del periodo in considerazione (1° gennaio '85 + 30 giugno '86).

1/1986

Carlini RS

Mazzaroni

Autore

AF Am.

./.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

re del Comitato per la gestione

Handwritten signature

re: Sacconi

Clazzarano Antonio

Dono figlio / Abate

Loce' benvenuto

RS